

## **C.U. CRPVA n. 82 del 12/06/14 - OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI DI ECCELLENZA - PROMOZIONE – PRIMA E SECONDA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015**

Il Consiglio di Presidenza della L.N.D., preso atto dell'istanza presentata dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta formulata circa l'obbligo di impiego dei calciatori in relazione all'età nelle gare dell'attività ufficiale della stagione sportiva 2014/2015, riferite ai Campionati di Eccellenza e Promozione come di seguito indicato:

### **Campionati di Eccellenza e Promozione:**

- 1 calciatore nato da 1.1.1994 in poi
- 1 calciatore nato da 1.1.1995 in poi
- 1 calciatore nato da 1.1.1996 in poi

Resta salvo il rispetto della vigente normativa in materia di obbligo di impiego dei suddetti calciatori, circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti gli avvicendamenti dei calciatori nel corso di una gara ufficiale, fatta eccezione per i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche per i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età sopra autorizzate.

Per quanto attiene i Campionati di Prima e Seconda categoria il Comitato Regionale sarà tenuto ad attenersi alle disposizioni generali che saranno emanate con comunicato ufficiale n. 1 L.N.D. della stagione sportiva 2014/2015, fermo restando la volontà del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale di confermare l'obbligo di impiego dei calciatori in relazione all'età nelle gare dell'attività ufficiale della stagione sportiva 2014/2015 come di seguito indicato:

### **Campionato di Prima categoria:**

- 1 calciatore nato da 1.1.1992 in poi
- 1 calciatore nato da 1.1.1993 in poi

### **Campionato di Seconda categoria:**

- 1 calciatore nato da 1.1.1991 in poi

## **I CASI .....**

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. CRPVA 58 del 17/03/2011)

gara del 6/ 3/2011 VARZESE - VARALPOMBIESE A.S.D.

La società USD VARZESE in data 09/03/2011 ha interposto reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe trasmettendo copia dell'atto alla controparte ASD VARALPOMBIESE.

La reclamante si duole che la società VARALPOMBIESE, durante parte del secondo tempo, abbia avuto in campo UN SOLO calciatore giovane anziché i DUE previsti dalla normativa vigente.

Con una disamina dettagliata la ricorrente ricostruisce l'andamento della gara. La società VARALPOMBIESE inizialmente schierava in campo tre giovani calciatori. Successivamente al 12° minuto del secondo tempo veniva ESPULSO il giocatore FONTANA ANDREA (1990) e pochi minuti dopo sostituito DIABATE ABOUBACAR (1990) con BONFRATE MARCO (1983) rimanendo così in campo con il solo calciatore giovane BONOMO GIANLUCA (1989).

La società VARZESE rileva che la controparte disponeva in panchina di altri giocatori della fascia di età interessata che venivano però utilizzati solo negli ultimi minuti di gara.

In tal modo, a parere della ricorrente, la società VARALPOMBIESE ha disatteso le disposizioni del Consiglio Direttivo Regionale riportate sul C.U. n°1 del 01/07/2010 e chiede pertanto

l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai danni della stessa come previsto dall'art.17 comma 5 del C.G.S..

L'interpretazione della norma, così come proposta dalla società VARZESE, è erronea.

Infatti il predetto C.U. n°1 del 01/07/2010 che riporta le decisioni del Consiglio Direttivo Regionale dopo l'enunciazione della normativa e cioè "ha deliberato che nella stagione 2010/2011 le società di Prima Categoria dovranno utilizzare in ciascuna gara ufficiale sin dall'inizio e per l'intera durata della stessa almeno due calciatori nati dal 01/01/1989 in poi" prosegue ancora precisando "ha altresì disposto che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo .... dei calciatori della fascia di età interessate".

Pertanto in conseguenza della espulsione del FONTANA ANDREA (1990) alla società VARALPOMBIESE incombeva l'obbligo della presenza in campo di un solo calciatore giovane e non più di due e nessuna rilevanza può avere l'obiezione, sollevata dalla VARZESE, di aver avuto a disposizione e non utilizzato altri calciatori giovani. Tutto ciò premesso nessuna violazione della normativa vigente è stata commessa dalla società VARALPOMBIESE e quindi si delibera:

- di respingere il reclamo proposto dalla società VARZESE in quanto privo di fondamento e di mandare ad omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e cioè

VARZESE - VARALPOMBIESE 2-2

- di porre a carico della società VARZESE la tassa reclamo che non risulta versata.

- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. n°57 del 10/03/2011.